

REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**



**Assessorato della Famiglia, delle  
Politiche sociali e del lavoro**

Dipartimento della famiglia  
e delle politiche sociali  
Servizio 8 -  
Politiche della Famiglia e Giovani

**Prot. n.** 4991

**Palermo li,** 10 Febbraio 2022

Oggetto: Legge 9 Gennaio 1989, n. 13, art. 10 “Fondo speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati” – Determinazione del fabbisogno complessivo regionale alla data del 1° Marzo 2022 e della relativa graduatoria.

**A tutti i Comuni dell’Isola**

Come è noto la Legge 9 Gennaio 1989, n. 13 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi ai Comuni, per l’eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono la mobilità e l’utilizzazione degli spazi negli edifici privati da parte di soggetti disabili che soffrono di ridotte o impedito capacità motorie o visive.

Ai sensi degli artt. 1, comma 140 , della Legge 232/2016 ed 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017 è stato disposto il finanziamento del “Fondo speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”, in attuazione dell’art. 10 della Legge n. 13/1989 e con apposito Decreto n. 67 del 27 febbraio 2018, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state assegnate alla Regione Siciliana le risorse per il triennio 2017-2020. Con successivo Decreto n. 360 del 20 Settembre 2021 del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stata determinata la ripartizione del fondo speciale, per il biennio 2021-2022, assegnando alla Regione Siciliana la somma complessiva di € 775.483,21.

L’Amministrazione regionale provvede annualmente alla determinazione del fabbisogno complessivo regionale, ai sensi dell’art. 11, punto 5) della Legge n. 13/1989 ed alla successiva approvazione della graduatoria regionale, distinta per annualità, dei richiedenti ritenuti ammissibili al contributo e redatta in relazione al fabbisogno complessivo rappresentato da ciascun Comune alla data del 1° marzo dell’anno di riferimento, sulla base delle domande ritenute da questo ritenute ammissibili secondo le modalità meglio specificate dall’art. 10, punto 4) e dall’art. 11 punto 4) della Legge 13/1989.

Si rammenta, altresì, che ai sensi del predetto articolo 10, punto 4) “le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi”.

Tenuto conto che codesti Enti sono onerati del procedimento de quo, si richiamano, altresì, le modalità procedurali illustrate sia con circolare ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici – 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L., esplicativa della Legge, pubblicata nel supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 145 del 23.06.1989, sia con circolare regionale 30 Luglio 2007, n. 12, pubblicata nella G.U.R.S. n. 37 del 17.08.2007, ed in particolare , i punti 6), 7) e 8).

Si fa presente che questa Amministrazione ha già predisposto la liquidazione ed il pagamento delle graduatorie relative alle annualità 2021 ed al fabbisogno pregresso per annualità precedenti, come risulta dal decreto dirigenziale di approvazione e liquidazione del suddetto fabbisogno regionale, D.D.G. n. 2784/2021 del 20 dicembre 2021, già pubblicato sul sito web dipartimentale.

Per quanto sopra, al fine di poter procedere celermente alla rilevazione del fabbisogno regionale complessivo alla data del 1° Marzo 2022 ed al conseguente trasferimento alla Regione Siciliana delle risorse assegnate per l'anno 2022, codeste Amministrazioni, sono invitate in ottemperanza all'art. 11 punto 4) della Legge n. 13/1989, a determinare il fabbisogno complessivo del Comune alla data del 1° Marzo di ciascun anno (2022 e retro), in relazione alle istanze a tutt'oggi giacenti ed inevase, non incluse nelle graduatorie regionali già liquidate e pagate per le rispettive annualità, provvedendo ad inoltrare la relativa graduatoria, distinta per annualità, secondo le modalità meglio specificate all'art. 10 punto 4), determinando, altresì, per ciascuna istanza esitata favorevolmente, il contributo dovuto.

Si rammenta, in via preliminare, che codeste Amministrazioni sono tenute, altresì, a verificare sia l'attualità della richiesta di contributo a suo tempo assunta al protocollo comunale, sia le eventuali sopravvenute cause di decadenza, come meglio specificato dal punto 8) della circolare regionale n. 12 del 30.07.2007, di seguito elencate:

- Trasferimento della residenza presso altro comune: con decadenza totale se i lavori non siano stati eseguiti o parziale se eseguiti in parte per la parte non realizzata;
- Trasferimento di residenza presso altro immobile nello stesso Comune: si avrà decadenza nel caso in cui l'intervento da realizzare o il bene strumentale da acquistare non possa essere effettuato o installato nella nuova residenza. In caso contrario, occorrerà integrare l'originaria istanza con una richiesta di autorizzazione alla realizzazione/installazione nella nuova residenza e che non potrà essere effettuata rimodulazione del contributo in caso di aumento dei costi.
- Decesso del soggetto disabile: si avrà decadenza nel caso in cui l'intervento si verifichi prima della realizzazione/acquisto delle opere/bene o per la parte di opere non realizzate. In caso di decesso del disabile e di opere/bene parzialmente o totalmente realizzate/acquistate è possibile liquidare il contributo, ove ricorrano presupposti, agli eredi o al beneficiario (se diverso dal disabile).
- Formale rinuncia del richiedente.

Occorre, inoltre, laddove possibile, che venga quantificata la spesa effettivamente sostenuta, così da evitare liquidazioni del contributo superiori all'effettivo fabbisogno comunale, al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e raggiungere un maggiore numero di beneficiari possibili.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge n. 13/1989 il pagamento del contributo è subordinato alla previa esibizione, da parte del soggetto beneficiario, delle fatture debitamente quietanzate e relative ai lavori e/o forniture indicate nella istanza di contributo e ritenuti coerenti con il tenore degli interventi previsti dalla Legge n. 13/1989 in favore dei soggetti con disabilità.

Le istanze pervenute successivamente alla data del 1° marzo dell'anno di riferimento, verranno inserite nel fabbisogno comunale complessivo, determinato alla data del 1° marzo dell'anno successivo.

E' appena il caso di evidenziare, infine, che la Legge 9 Gennaio 1989, n. 13, agli artt. 10 e 11, pone a totale carico dell'Amministrazione comunale la responsabilità degli accertamenti e delle comunicazioni propedeutici all'ammissione al contributo delle istanze pervenute ed assunte al protocollo comunale, nonché il successivo pagamento del contributo stesso in favore degli aventi diritto.

Per la comunicazione di cui sopra, si chiede di compilare i modelli n. 3/A e n. 3/B, allegati alla Circolare regionale prot. n. 564 del 10 marzo 1990, inoltrandoli al competente Servizio 8/Politiche della famiglia e giovanili, a mezzo pec al seguente indirizzo: [dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it), corredati da copia di ciascuna istanza di contributo e dalla documentazione a supporto.

Il Dirigente del Servizio  
Ugo Arioti

Il Dirigente Generale ad interim

Ing. Gaetano Scicca

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993